

D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Articolo 71

OPERAZIONI CON LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo - vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati ⁽¹⁾.
2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'art. 17.
3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al

detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.

⁽¹⁾Per la Repubblica di San Marino vedasi il decreto 24.12.1993.

Art. 71 c. 1

CESSIONI

**CESSIONI
DI BENI
VERSO
CITTÀ
DEL
VATICANO**



Sono non imponibili le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo - vaticana. Nell'attesa dell'emanazione del D.M. gli esportatori possono provare l'introduzione dei beni nel territorio dello Stato Vaticano mediante l'apposizione del "visto entrare" da parte dell'Autorità vaticane competenti (R.M.19/10/1976, n. 520877).

Art. 71 c. 1

CESSIONI (segue)

**CESSIONI
DI BENI
VERSO LA
REPUBBLICA
DI
SAN MARINO**

⇒ Fatturazione
elettronica ⇒

- Le fatture emesse in formato elettronico relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella RSM, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano tale numero e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario).

Il **codice destinatario** registrato dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, quale hub per la ricezione e smistamento delle fatture elettroniche nell'interscambio con la Repubblica Italiana è il seguente (in grassetto sono riportate le lettere): **2 R 4 G T O 8** ed è comunicato alle controparti (Circolare Ufficio tributario di San Marino, 31.08.2021/1720 d.f.R Prot. n. 92466/2021).

- Verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, l'Ufficio tributario di San Marino convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino (Prot. N. 2021/211273 del 5.08.2021, par 1.4).

- L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso il canale Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.
- Se **entro i 4 mesi successivi** all'emissione della fattura l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi **emette nota di variazione**, ai sensi dell'art. 26, c. 1 D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

⇒ Fatturazione
cartacea ⇒

- Nel caso sia utilizzata una fattura cartacea (per gli operatori non obbligati a quella elettronica) questa è emessa in **3 esemplari**, 2 dei quali sono consegnati al cessionario.
- L'operazione si considera corretta quando il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
- L'operatore italiano che, **entro 4 mesi** dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario, ne **dà comunicazione**, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; se entro 30 giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata **emette nota di variazione**, ai sensi dell'art. 26, c. 1 D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

⇒ Cessioni non
imponibili
Iva ⇒

Riepilogo
condizioni

- **Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della RSM**, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14.08.1996, n. 472, **sono non imponibili**, ai sensi degli artt. 8 e 9 D.P.R. 633/1972, se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia **convalidato** la regolarità del documento;
 - b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia **in possesso di un esemplare della fattura restituita** dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
- Se non ricorrono le condizioni indicate, il cedente regolarizza la fattura.

Art. 71 c. 1

CESSIONI (segue)

Esempio n. 1

Fattura per cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: 00153450202 Codice fiscale: 00153450202 Denominazione: Alfa di Rossi Roberto & C. S.N.C. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Principe di Piemonte, 15 Comune: Asola - Prov.: (MN) Cap: 46041 Nazione: IT				Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: SM 12345 Codice fiscale: SM 12345 Denominazione: Modacalza Indirizzo: Via Titano, 100 Nazione: Repubblica di San Marino			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD24 [(fattura differita art. 21, c. 4, lett. a)]		950	31.01."n"	XXXXXXX			
Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Documento di trasporto n. 105 del 31.01."n"						
	Calze da donna.	1.000	5,00	Dozz.		N3.3	5.000,00
	Spese di trasporto.					N3.3	500,00
	Spese di imballaggio.					N3.3	500,00
Dati cassa previdenziale		Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%Iva	Importo	
Riepiloghi Iva e totali							
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva⁽¹⁾	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta		
Operazione non imponibile art. 8, lett. a) e art. 71 D.P.R. 633/1972	N3.3			6.000,00			
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento			
				6.000,00			
Dati ritenuta d'acconto	Aliq. ritenuta	Causale			Importo		
Modalità pagamento	Coordinate bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo			

Art. 71 c. 2

ACQUISTI

**ACQUISTI
DA
CITTÀ
DEL
VATICANO**


Per l'importazione in Italia di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo - vaticana, il cessionario nazionale - soggetto passivo d'imposta - è tenuto agli adempimenti di autofatturazione previsti dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972; l'Iva è pertanto dovuta dall'acquirente nazionale.

Art. 71 c. 2

ACQUISTI (segue)

ACQUISTI
DI BENI
DALLA
REPUBBLICA
DI SAN
MARINOFatturazione
elettronica

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso il canale telematico Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Fattura
elettronica
con
addebito
di imposta

- Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
- Il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, **entro 15 giorni**, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.
- In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Ag. Entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.
- In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.
- **L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli artt. 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.**

Fattura
elettronica
senza
addebito
di imposta

- Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 non indica l'ammontare dell'Iva dovuta, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI **assolve l'imposta** ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, **indicando l'ammontare dell'imposta** dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche (può essere utilizzato il **tipo documento TD19**).
- L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Fattura
cartacea

- **Fino al 30.06.2022** la fattura poteva essere emessa in formato cartaceo.
- A decorrere dal 1.07.2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21.06.2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture sono solo elettroniche, fatte **salve le ipotesi di esonero**. Infatti, il Decreto Delegato 5.08.2021, n. 147 della Repubblica di San Marino stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al c. 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo **inferiore a € 100.000,00**. Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione".

Fattura
cartacea
con
addebito
di Iva

- Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, **il cedente operatore economico sammarinese**:
 - a) emette fattura in 3 esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
 - b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari e consegna all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'Iva che risulta dovuta;
 - c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.
- **L'ufficio tributario al quale pervengono i documenti**:
 - .. acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli artt. 17, 18 e 19;
 - .. entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio i 3 esemplari delle fatture ricevute e 3 copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

Art. 71 c. 2

ACQUISTI (segue)

ACQUISTI
DI BENI
DALLA
REPUBBLICA
DI SAN
MARINO

Fattura
cartacea
con
addebito
di Iva
(segue)

- **Il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:**
 - .. controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario;
 - .. restituisce all’ufficio tributario l’originale e un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell’ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
 - .. trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.
- In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate chiede all’ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.
- In caso di versamenti carenti l’ufficio tributario provvede alla relativa integrazione. Nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate restituisce all’ufficio tributario le somme versate non dovute.
- L’operatore economico italiano **annota la fattura originale** trasmessa dal cedente sammarinese, nel registro di cui all’art. 25 D.P.R. 633/1972, e **può operare**, ai sensi degli artt. 19 e seguenti dello stesso decreto, **la detrazione** dell’imposta pagata in via di rivalsa.
- **Dal 1.10.2022** il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, **deve emettere una fattura**, inviandola al sistema SDI, con **tipo documento TD28** al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell’art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127.
- In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va si utilizza il documento TD28 e **non il TD17 o TD19** che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 17, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Fattura
cartacea
senza
addebito
di Iva

- Se la fattura cartacea non indica l’ammontare dell’Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, **gli operatori economici sammarinesi:**
 - .. emettono fattura in 2 esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
 - .. presentano all’ufficio tributario le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 copie;
 - .. trasmettono al cessionario uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall’ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.
- **Gli operatori economici italiani:**
 - .. **assolvono l’imposta** a norma dell’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, **indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura** trasmessa dal fornitore sammarinese;
 - .. **annotano le fatture nei registri** previsti dagli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e i termini in essi stabiliti e **possono operare**, ai sensi degli artt. 19 e seguenti dello stesso decreto, **la detrazione** dell’imposta pagata in via di rivalsa.

Art. **71** c. 2

ACQUISTI (segue)

Esempio n. 2

Fattura di acquisto cartacea con addebito di imposta

Dati	La società Alba Srl ha ricevuto dal fornitore di San Marino la fattura cartacea n. 555 del 30.10.n con addebito dell'Iva e provvede a trasmettere allo SdI il Tipo documento TD28.						
Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: SM12345 Denominazione: A.N.M. S.R.L. Indirizzo: Via Degli Aceri 7 Comune: Acquaviva Cap: 47892 Nazione: SM			Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT121212121 Denominazione: ALBA S.r.l. Indirizzo: Via Fassio, 1 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT				
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD28 Acquisti da San Marino con Iva		555	30.10.n	0000000			
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Acquisto di beni da San Marino con Iva	1	20.000,00			22	20.000,00
Dati Cassa Previdenziale		Imponibile	% Contr.	Ritenuta	% Iva	Importo	
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
Esig. non dich. (si presume immediata)	22,00			20.000,00		4.400,00	
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Valuta		Totale documento	
				EUR		24.400,00	

Art. **71** c. 3

BENI IN TRANSITO PER L'ITALIA

**BENI
DI
PROVENIENZA
ESTERA
DESTINATI
ALLA
REPUBBLICA
DI SAN MARINO**



- L'IVA relativa ai beni che transitano sul territorio italiano viene assunta in deposito alla Dogana di introduzione, al momento dell'ingresso dei beni nel territorio nazionale.
- L'IVA relativa sarà rimborsata alla Repubblica di San Marino successivamente all'introduzione dei beni nel suo territorio.

Tavola

Ambito applicativo e momento di effettuazione delle operazioni

Cessioni di beni	<ul style="list-style-type: none"> Le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della RSM, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14.08.1996, n. 472, sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e del D.M. 21.06.2021. L'invio di beni nel territorio della RSM, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto, è assimilato ad una cessione di beni.
Acquisto di beni	Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla RSM l'Iva è assolta secondo quanto previsto dall'art. 71 D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 21.06.2021.
Esclusione	<ul style="list-style-type: none"> Non è considerata cessione o acquisto di beni la movimentazione per lo svolgimento di: <ul style="list-style-type: none"> .. perizie; .. operazioni di perfezionamento; .. manipolazioni usuali; intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni. È necessario che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 D.P.R. 633/1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.
Effettuazione operazione	<ul style="list-style-type: none"> Le operazioni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della RSM. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In entrambi i casi di condizione sospensiva è necessario che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 D.P.R. 633/1972 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Codice destinatario per la fatturazione elettronica con San Marino	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle Entrate ha definito il codice destinatario per le fatture elettroniche con San Marino (2R4GTO8). Inoltre, sono state apportate alcune modifiche al precedente provvedimento del 5.08.2021. In particolare, è stato precisato che il meccanismo del reverse charge sulle fatture elettroniche, emesse da fornitori di San Marino senza addebito dell'Iva, deve essere applicato in base all'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, una volta visualizzato il documento reso disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi". 	Prov. Ag. Entrate n. 248717/2021
Scambi con San Marino con modello T2	L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l'importazione di beni dal territorio comunitario nella Repubblica di San Marino deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2. Infatti, l'art. 3 della decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e Repubblica di San Marino prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione Europea. Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.	Interpello Ag. Entrate n. 14/2022